

ISTITUTO SUPERIORE  
di SCIENZE RELIGIOSE  
*San Metodio*  
Siracusa



# MODULO V LA PARITA' SCOLASTICA


# 1. LA SCUOLA PARITARIA NELLA COSTITUZIONE

- ▶ Art. 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli»
- ▶ Art. 34: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».
- ▶ Art. 33: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali».

## 2. La parità L. 62/00

<http://www.camera.it/parlam/leggi/00062l.htm>


- ▶ Art.1c.2: Si definiscono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali, che corrispondono: agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
- ▶ Art.1c.4: La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

- 
- ▶ Art.1 c.5-6: Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
  - ▶ Art.1 c.3: Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap*. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

### 3. Disposizioni attuative della L.62/00-L.27/2006


<http://www.camera.it/parlam/leggi/060271.htm>

- Legge 27 del 3 febbraio 2006, Art.1 bis ha classificato le scuole non statali in *scuole paritarie* e *scuole non paritarie*
- **Le scuole paritarie** svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il riconoscimento della parità garantisce:
  - l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti
  - le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato
  - l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.



## ➤ **Scuole non paritarie**


- Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
- La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
- Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.
- Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria. Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall'Ufficio scolastico regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



La domanda di riconoscimento per le scuole paritarie deve essere corredata da una serie di documenti che di fatto certificano il funzionamento della struttura nelle stesse modalità previste per le scuole statali come ad esempio: adottare bilanci conformi alle regole, istituire tutti gli organi collegiali, misure per l'inserimento degli alunni svantaggiati, utilizzare docenti in possesso dei titoli di studio; oltre alla verifica di locali idonei, alla predisposizione di un Piano dell'offerta formativa


Le scuole non paritarie in base al DM 263 del 29 novembre 2007 devono solo attestare di aver predisposto un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali, e delle linee essenziali dell'offerta formativa, elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti. Naturalmente occorre attestare la disponibilità di locali a attrezzature idonee.

Naturalmente, se dovessero mancare dei presupposti può essere revocata la parità.



# Norme della L 107/15 riguardanti le scuole paritarie

- ▶ Piano triennale dell'offerta formativa. I commi 12-17 (riferiti alle attività di potenziamento e alla definizione dell'organico) possono interessare anche le scuole paritarie, anche se la disposizione è concepita per le scuole statali.
- ▶ Alternanza scuola-lavoro. L'attività introdotta dai commi 33-43 riguarda anche le scuole paritarie, nonostante rimangono da definire i criteri e le modalità dei finanziamenti.
- ▶ Pubblicità e trasparenza. Il comma 137: « ... pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie ...»

- 
- ▶ Piano straordinario di verifica della parità. Comma 152 (norma anti diplomifici): « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei **requisiti** per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla **coerenza del piano triennale dell'offerta formativa** con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della **regolarità contabile**, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie**. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica».



## Il finanziamento delle scuole paritarie

- Legge 107 commi 145-149: erogazioni liberali
- Legge 107 comma 151: detrazione delle spese fino a 400 euro annui per studente